

(N. 79)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CROLLALANZA, RASTRELLI, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANO, PISTOLESE e POZZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 1979

Provvedimenti a favore delle Forze di polizia ed assimilate
e degli operatori della giustizia

ONOREVOLI SENATORI. — La lotta al terrorismo comune e politico, che sta avendo sempre più espansione per quantità ed effervescenza, può avere risultati concreti anche se — come è nella comune coscienza ed attesa del popolo — si saprà dare incoraggiamento morale e tutela giuridica alle Forze di polizia, a quelle assimilate ed agli operatori della giustizia, insieme a misure preventive e repressive adeguate alla gravità del momento.

Poichè solo in tal modo potranno difendersi le istituzioni costituzionali e democratiche, i proponenti ritengono superfluo ac-

compagnare il seguente disegno di legge con una relazione statistica ed analitica sulla *escalation* dei delitti nell'ultimo triennio, che non è ignorata da alcuno.

Peraltro, per quanto riguarda pur necessarie proposte legislative per ulteriori misure preventive (aumento o completamento dei ruoli; scuole di addestramento; attrezzature protettive individuali; strutture e mezzi; trattamento economico ordinario), le quali, comunque, non potranno giungere con la tempestività rapportata alle necessità attuali, è auspicabile che siano i competenti Ministeri a provvedere con l'urgenza che la situazione generale richiede.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La pensione di reversibilità, a favore del coniuge superstite e dei figli minori o comunque degli aventi diritto da agenti e funzionari di polizia, nonché da coloro comunque impiegati in operazioni di polizia, che sono deceduti per aggressioni o per incidenti avvenuti durante o a causa di attività, anche non di istituto, dei rispettivi Corpi, espletate per la lotta alla criminalità comune e politica, è liquidata rapportandola al massimo del livello retributivo, risultante dalla ricostruzione teorica della carriera in base al grado posseduto, ed al massimo del numero di anni pensionabili, quale che sia il numero di anni di servizio effettivamente prestati dal dante causa all'epoca del fatto.

Art. 2.

La pensione diretta di inabilità, per coloro che siano rimasti inabilitati per fatti accaduti durante o a causa di tali operazioni, viene liquidata sulla base retributiva ricostruita e secondo i criteri di determinazione fissati nel precedente articolo 1, quando la inabilitazione sia permanente ed in percentuale non inferiore al 50 per cento.

Art. 3.

Alla normale indennità di fine servizio, spettante ai diretti interessati invalidi o ai congiunti aventi diritto, in caso di morte dei danti causa nelle attività suddette, sarà aggiunta una indennità supplementare di lire cinquanta milioni.

Tale somma sarà soggetta ad automatica rivalutazione, in base ai dati ufficiali dell'ISTAT dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla effettiva liquidazione.

Art. 4.

Le disposizioni di cui sopra si applicano, se più favorevoli, anche a favore dei magistrati, dei giudici popolari e degli operatori della giustizia, nonché degli aventi causa dagli stessi, in caso di morte o di inabilitazione permanente, subite a causa o nell'esercizio delle funzioni espletate per garantire il funzionamento della giustizia e l'applicazione delle leggi dello Stato.

Art. 5.

La normativa della presente legge ha efficacia retroattiva per un periodo decennale. Nell'ambito di tale periodo si procederà alle revisioni dei trattamenti già definiti ed in atto, solo dietro richiesta degli aventi diritto.

Art. 6.

Per la copertura della spesa integrativa, rispetto agli ordinari trattamenti previdenziali e pensionistici, si provvederà, previa nota di variazione del bilancio dello Stato, con apposito stanziamento del Ministero del tesoro.